

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Istruzioni della banca d'Italia non sono fonti di diritto, ma vanno utilizzati per assicurare prevedibilità della decisione

E' pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Tribunale di Trani, sentenza del 5.12.2017

...omissis...

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato la seguente.

...omissis...

A fondamento dell'opposizione proposta D.R.C. ha sostenuto:

che l'importo richiesto in sede monitoria non fosse dovuto, essendo il detto importo conseguente a prestito finanziario concesso con l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, (istituito presso M. s.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 100 lett.a, della L. n. 662 del 1996, dell'art. 15 L. n. 226 del 1997, del D.M. n. 248 del 1999, operativo dall'anno 2000) intervenuto nella misura dell'80%, ovvero sino alla concorrenza di Euro 160.000,00, con la conseguenza che l'importo preteso in restituzione dalla detta banca potesse essere chiesto solo dallo Stato; che, peraltro, il decreto del Ministro delle Attività produttive del 18.4.2015, pubblicato in G.U. n.238 del 12.10.2005, aveva stabilito che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non potesse essere acquisita alcuna ulteriore garanzia, con la conseguenza che la fideiussione da lui (dall'opponente, si intende) rilasciata in favore della Banca, ed invocata da quest'ultima in sede monitoria, fosse palesemente affetta da nullità.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 6.7.2015, la B.S. s.p.a. ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, osservando: che sulla quota di finanziamento garantito non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, e non anche una garanzia personale, come nel caso di specie; che la procedura per l'attivazione della garanzia prevede l'escussione preventiva della mutuataria inadempiente e, quindi, dei fideiussori, e che, solo in caso di esito negativo del tentato recupero forzoso del credito, si possa richiedere l'attivazione della garanzia; che la surrogazione ai sensi dell'art. 1203 c.c. da parte del Fondo nel diritto a rivalersi sulla debitrice si verifica solo in caso di intervenuto pagamento in garanzia in favore del soggetto finanziatore; di non avere ottenuto alcun pagamento in garanzia, non avendo attivato la procedura per i motivi di carattere procedurale esposti.

Ragion per cui ha chiesto che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., fosse rigettata l'avversa opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Nel giudizio n. 1249/2015 R.G. C.V. ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la B.S. s.p.a., proponendo opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo n.1926/2014 emesso da questo Tribunale (nel procedimento n.7295/2014 R.G.) e chiedendo: 1) che fosse revocato e/o annullato o dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto in virtù: del superamento dei tassi soglia anti-usura del mutuo posto a fondamento di tale decreto; per violazione degli artt. 1941 c.c. e 1957 c.c.; per la mancata produzione da parte dell'Istituto opposto degli estratti conto relativi al mutuo n.741499568 sottoscritto in data 18.1.2010 dalla M. s.r.l., D.R.C., C.V. e la B.S.; 2) che, accertata e dichiarata la ingiusta - per le ragioni meglio indicate in citazione-corresponsione, da parte sua, quale socio della M. s.r.l. e di fideiussore, di interessi di mora, interessi corrispettivi, spese e commissioni nei confronti della banca opposta, quest'ultima fosse condannata alla restituzione di tutte le somme illegittimamente corrisposte; 3) che fosse dichiarata la nullità della fideiussione da lui (dall'opponente, si intende) prestata ai sensi dell'art. 1941 c.c., essendo la stessa pari ad Euro 240.000,00 a fronte di un finanziamento di Euro 200.000,00 e, pertanto, più gravosa del debito principale; 4) che fosse accertata e dichiarata l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fideiussione da lui (dall'opponente, si intende) prestata e che fosse accertata

la mancata diligenza della banca opposta nel proseguire le proprie istanze nei confronti della debitrice principale; 5) che fosse dichiarata la nullità e/o illegittimità della fideiussione da lui (dall'opponente, si intende) prestata per tutte le ragioni esplicitate nell'atto di citazione; 6) che fosse accertata e dichiarata la propria liberazione, per violazione dell'art. 1941 c.c. e dell'art. 1957 c.c., da parte della banca opposta e che, per l'effetto, fosse dichiarata la non debenza, da parte sua (dell'opponente, si intende), nei confronti della opposta; 7) che fosse accertata e dichiarata la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della B.S. s.p.a. per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione e, per l'effetto, che essa fosse condannata al risarcimento, in suo favore, dei danni quantificati in Euro 10.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del proprio avvocato, dichiaratosi antistatario.

A fondamento dell'opposizione ha lamentato, in sintesi:

1) l'illegittimità e la nullità del contratto di mutuo del 18.1.2010 in questione per superamento, sia con riferimento ai tassi degli interessi corrispettivi che per quelli di mora, dei c.d. tassi soglia anti-usura, al momento della relativa pattuizione (c.d. usura originaria); 2) l'inefficacia ed invalidità della fideiussione eccedente il debito principale ed a condizioni più onerose ai sensi dell'art. 1941 c.c., essendo la stessa pari ad Euro 240.000,00 a fronte di un finanziamento di Euro 200.000,00 e, pertanto, più gravosa del debito principale; 3) l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione, da parte della banca opposta, dell'art. 1957 c.c. e degli artt. 1375 e 1175 c.c., con conseguente decadenza dei diritti in capo alla stessa banca, avendo essa agito nei confronti della M. s.r.l. e nei suoi confronti, nonostante l'intervenuto fallimento della M. s.r.l. (debitrice principale) dichiarato con sentenza n.28/2013 del 23.5.2013, solo con il deposito del ricorso per ingiunzione in questione, quindi dopo circa un anno e mezzo rispetto al detto fallimento.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 26.6.2015, la B.S. s.p.a. ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, sostenendo: che gli interessi fossero stati pattuiti correttamente, al di sotto dei c.d. tassi soglia anti-usura, essendo peraltro infondato quanto dedotto dalla controparte circa la necessità, ai fini della valutazione di tale aspetto, di cumulare gli interessi corrispettivi con quelli di mora; che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 1941 c.c., posto che l'importo di Euro 200.000,00 costituiva l'importo del finanziamento concesso, mentre l'oggetto della obbligazione posta a carico del debitore principale era maggiore, in quanto pari al cumulo della somma mutuata da restituire con gli interessi convenzionali e spese dovute in dipendenza del contratto; che la fideiussione in questione non fosse assistita dalla preventiva escussione del debitore principale e che comunque i tentativi fossero risultati vani a causa della situazione patrimoniale della società fallita con sentenza di questo Tribunale n.28/2013; che la norma di cui all'art. 1957 fosse stata derogata, nel caso di specie, dalle parti, con apposita clausola (articolo 5) oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, pertanto, non potesse trovare applicazione.

Ragion per cui ha chiesto che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., fosse rigettata l'avversa opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e con rigetto di ogni altra avversa domanda, nonché con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Alla udienza del 4.9.2015 il giudizio recante il n. 1249/2015 R.G. è stato riunito a quello recante il n. 1024/2015 R.G.

Alla stessa udienza, dopo tale riunione, è stata rigettata l'istanza formulata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., per la c.d. appendice scritta della trattazione, per la produzione di documenti e per l'articolazione di istanze istruttorie.

Con ordinanza del 12.3.2016 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ribadita dalla banca opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed è stata disposta una ctu contabile, nominando il dott. Domenico Pagazzo.

Indi, rinviata la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14.7.2017, a tale udienza è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

Ciò posto, non è superfluo precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).

E, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).

Inoltre, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 26/02/2013, n. 4780).

Ciò premesso, va ancora precisato che è ammissibile la domanda di pagamento insita nel ricorso per ingiunzione proposto dalla B.S. nei confronti dei due fideiussori C.V. e D.R.C. (cfr. art. 5 del contratto di finanziamento del 18.1.2010 di cui al doc. n. 3 dei fascicoli di parte della opposta nei due giudizi riuniti), opposenti nei due giudizi riuniti, pur essendo pacificamente dedotto da tutte le parti l'intervenuto fallimento della debitrice principale, M. s.r.l. per effetto della sentenza n.28/2013 di questo Tribunale.

Ed infatti, l'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario (cfr. Cass. civ. Sez. I, 15-02-2016, n. 2902; Sez. III, 05-02-2015, n. 2083; Sez. 1, n. 14468 del 09/07/2005; Sez. 3, n. 4464 del 24/02/2011).

In altri termini, scontata essendo tale regola, non vi è dubbio alcuno che, come dimostra l'enorme casistica giurisprudenziale che vede escussi in sede ordinaria i garanti di obbligati principali dichiarati falliti, anche quando il presupposto per l'escussione della garanzia sia l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione

principale, per i giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti nei confronti dei garanti, va decisamente negata l'attrazione al foro fallimentare (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, Sent., 27-11-2015, n. 24219).

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che è infondata la doglianza sollevata dall'opponente D.R.C. nel giudizio n.1024/2015 R.G., secondo cui la fideiussione dallo stesso prestata sarebbe nulla.

Al riguardo ha sostenuto che il decreto del Ministro delle Attività produttive del 18.4.2015, pubblicato in G.U. n.238 del 12.10.2005, avesse stabilito che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non potesse essere acquisita alcuna ulteriore garanzia.

Ma tale decreto ministeriale non ha sancito tale divieto.

Così come, invece, correttamente affermato dalla opposta, la normativa di settore ha previsto solo che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

E, nel caso di specie, si tratta di garanzie personali (né reali, né assicurative o bancarie) prestate dai due opposenti (dunque non da imprese assicurative o bancarie) in favore della M. s.r.l.

Si tratta, in particolare, per quel che rileva nel caso di specie dal punto di vista della normativa applicabile *ratione temporis* al contratto in questione (del 18.1.2010), della parte II, articolo 4.4., dell'allegato al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23/09/2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230), secondo cui, per l'appunto: "Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria...." (norma poi ribadita anche successivamente dall'allegato 1 al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23/11/2012).

Ciò detto, è parimenti infondato anche quanto ulteriormente dedotto dal D.R. con l'atto di opposizione, secondo cui la somma oggetto della ingiunzione opposta non sarebbe da lui dovuta, trattandosi di prestito finanziario concesso con l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, (istituito presso M. s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett.a) della L. n. 662 del 1996, dell'art. 15 L. n. 226 del 1997, del D.M. n. 248 del 1999, operativo dall'anno 2000) intervenuto nella misura dell'80%, ovvero sino alla concorrenza di Euro 160.000,00, con la conseguenza che - a suo dire- l'importo preteso in restituzione dalla detta banca avrebbe potuto essere chiesto solo dallo Stato.

Ed infatti, in base alla normativa applicabile *ratione temporis* al contratto in questione (del 18.1.2010), si rileva che l'art. 2, co.4, del Decreto del Ministero delle attività produttive del 20/06/2005 (pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2005, n. 152), prevede: "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46".

Da tale disposizione si ricava, dunque, che, in caso di inadempimento della impresa debitrice, il soggetto richiedente può (non deve) rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale e che, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, solo se sia stato effettuato il pagamento da parte del Fondo, quest'ultimo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.

Ciò significa:

che la banca opposta poteva proporre - il che è avvenuto - la domanda di pagamento insita nel ricorso per ingiunzione nei confronti degli oppositori, quali fideiussori (e debitori in solido, ex art. 1944 c.c.) della debitrice principale fallita, anche senza previamente rivalersi nei confronti del Fondo per gli importi da esso garantiti;

che solo laddove il Fondo avesse corrisposto alla opposta gli importi garantiti, avrebbe acquisito il diritto di rivalersi sulla impresa debitrice per le somme da esso pagate.

E né dell'eventuale attivazione della procedura nei confronti del Fondo, né dell'eventuale avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo, D.R.C. ha fornito alcuna prova.

Né tale prova poteva essere fornita dall'altro opponente, C.V..

Ed infatti quest'ultimo ha chiesto (con la memoria depositata telematicamente, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 2.11.2015) di provare, mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della parte opposta o con ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., l'avvenuto rimborso, da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, co. 100, della L. n. 662 del 1996, in favore della opposta, di Euro 160.000,00.

Ma tali richieste di prova - su cui il C. ha insistito anche alla udienza di precisazione delle conclusioni del 14.7.2017 e in sede di comparsa conclusionale depositata telematicamente il 13.10.2017 - sono inammissibili per due ragioni.

In primo luogo perché tale richieste istruttorie sono state formulate tempestivamente ma in relazione ad una doglianza (quella concernente l'avvenuto rimborso di Euro 160.000,00) che non era stata oggetto di tempestiva deduzione in sede di atto di opposizione o, comunque, nell'ambito dei termini sanciti dall'art. 183, co.VI, n.1, c.p.c. e, quindi, ben oltre le preclusioni assertive sancite dal codice di rito.

E, in secondo luogo, perché, alla udienza del 4.11.2016 (cfr. relativo verbale), fissata per l'esame della ctu, aveva chiesto (per il tramite del sostituto processuale del proprio difensore) che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni, così evidentemente rinunciando alle dette istanze istruttorie, per poi irritualmente riproporle.

In altri termini, con la richiesta di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni nonostante non vi fosse stata ancora una delibazione espressa sulle dette richieste istruttorie (formulate, si ribadisce, con la memoria depositata telematicamente, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 2.11.2015), l'opponente C.V. ha manifestato inequivocabilmente la volontà di rinunciarvi.

E una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i principi generali del codice di rito, non potendosi riconoscere uno "ius poenitendi" della parte che abbia rinunciato alle istanze istruttorie tale da attribuirle un potere di decidere a sua discrezione di fare

regredire alla fase istruttoria il processo già pervenuto alla fase decisoria (cfr. Cass. civ. Sez. II, 08-04-2013, n. 8505; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3, 19-06-2014, n. 13945).

Passando, dunque, alle doglianze sollevate dall'opponente C.V., alle quali si è riportato D.R.C. alla prima udienza del 4.9.2015 (cfr. relativo verbale), si rileva quanto segue.

C.V. ha lamentato, innanzitutto, con riferimento al contratto di mutuo per cui è causa, il superamento dei c.d. tassi soglia anti-usura sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi moratori, ma solo tenendo conto della c.d. usura originaria, ossia della usura asseritamente sussistente al momento della conclusione del contratto di mutuo posto in essere dalle parti.

Ragion per cui è solo con riferimento al momento della pattuizione che va valutato l'eventuale superamento dei tassi c.d. soglia ai sensi e per gli effetti della L. n. 108 del 1996 e dell'art. 1815, co.2, c.c.

Del resto, recentemente, e ad abundantiam, va detto che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito, con riferimento alla c.d. usura sopravvenuta (che non è stata invocata, sostanzialmente, si ribadisce, nel caso di specie, dall'opponente C. a fondamento dell'opposizione e delle altre domande proposte con l'atto di citazione), che, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19-10-2017, n. 24675).

Ciò premesso, dunque, e dovendo valutarsi, comunque, in base al principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), l'eventuale sussistenza della c.d. usura originaria, si rileva, innanzitutto, con riferimento ai c.d. interessi corrispettivi, che il ctu, dott. Domenico Pagazzo, con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici e senza che gli siano pervenute osservazioni delle parti, ha accertato, inquadrando il contratto in questione nell'ambito della categoria "Altri finanziamenti alle imprese" e determinando il TEG (tasso effettivo globale) alla data della stipula, sia secondo le Istruzioni della Banca di Italia all'epoca vigenti, che considerando oneri e spese espressamente esclusi dalle dette istruzioni, che tale TEG non ha superato il tasso soglia (pari all'8,145%, così indicato dal ctu sulla base del Tasso medio, pari al 5,43%, maggiorato della metà, come da D.M. 24 dicembre 2009 a valere per il periodo 1.1 - 31.3.2010) vigente all'epoca della pattuizione.

Ragion per cui la doglianza degli attori, sul punto, è infondata.

Peraltro il ctu ha correttamente tenuto conto, ai fini di tale calcolo, innanzitutto, delle Istruzioni della Banca di Italia.

Al riguardo questo Tribunale condivide, infatti, le argomentazioni di quella giurisprudenza di merito che ritiene che dette Istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate e che è

innegabile che le stesse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4, c.p. (cfr. tra le altre, App. Bologna Sez. III, 11-07-2016, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Bologna, Sez. IV, 06-12-2016, id., 2017; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 06-10-2016, id., 2017; Trib. Monza Sez. I, 07-07-2016, id., 2017; Trib. Milano, 21/10/2014, in www.ilcaso.it).

Se, dunque, è pur vero, in altri termini, che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della B.I. quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da B.I., rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato (cfr. in tal senso, Trib. Monza Sez. I, 07-07-2016 cit.).

Anche la Suprema Corte ha posto in evidenza l'esigenza di assicurare che l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei.

Poiché, in altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03-11-2016, n. 22270).

Nè può tenersi conto, contrariamente a quanto pure sostenuto dalla parte opponente, ai fini del calcolo del TEG e, dunque, ai fini della verifica del superamento o meno dei c.d. tassi soglia, del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.

Ed infatti, come sostenuto in modo condivisibile da gran parte della giurisprudenza di merito, in tema di usura gli interessi moratori non sono cumulabili agli interessi corrispettivi ai fini della valutazione dell'usurarietà, attesa la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, con la conseguenza che gli interessi moratori non vanno computati ai fini della determinazione del T.E.G. (cfr. tra le più recenti, Trib. Torino Sez. fall., 15/06/2017, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Bologna Sez. IV, 24-06-2017, id., 2017; Trib. Treviso Sez. II, 01/06/2017, id., 2017; Trib. Palermo Sez. V, 22/03/2017, id., 2017).

Passando, dunque, all'esame della doglianza relativa alla asserita usurarietà (originaria) degli interessi moratori e, dunque, relativa alla asserita nullità (art. 1815, co.2, c.c.) concernente la pattuizione degli interessi moratori va detto quanto segue.

Tali interessi sono stati pattuiti nella misura del 4,535,00% in più del tasso convenuto sulle singole rate (cfr. articolo 4 del contratto di mutuo di cui al doc. n.3 dei fascicoli della parte opposta in entrambi i giudizi riuniti) e, quindi, nella misura del 7,01%, come rilevato dal ctu (essendo il tasso corrispettivo pari al 2,475%; cfr. art. 2 del contratto di mutuo in questione).

Ciò posto, in linea di principio deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e, quindi, anche a titolo d'interessi moratori (cfr. Cass. civ. Sez. VI -, 04/10/2017, n. 23192; Sez. VI - 1, 06/03/2017, n. 5598; Sez. I, 09/01/2013, n. 350; Sez. III, 04/04/2003, n. 5324).

E, in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per gli interessi di mora una specifica soglia, quest'ultima deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura.

Tale nota chiarisce, invero, che "In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Del resto, è connaturato alla funzione propria del tasso di mora, che è volto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del mutuatario, che lo stesso tasso sia superiore a quello corrispettivo (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Trib. Cagliari Sez. I, 11-05-2017, in Pluris/Cedam, 2017; cfr. anche Trib. Padova Sez. II, 04-09-2017, id., 2017; Trib. Mantova, Sez. II, 22-05-2017, id., 2017; Trib. Trento, 06-07-2017, id., 2017; Trib. Padova Sez. II, 16-06-2017, id., 2017; Trib. Catania Sez. IV, 03-05-2017, id., 2017; cfr. anche, sia pure in tema di contratto di locazione finanziaria, Tribunale Bergamo, 25-7-2017, in www.ilcaso.it).

Nel caso di specie, dunque, neanche gli interessi di mora pattuiti - si ribadisce nella misura del 7,01%- superavano, al momento della relativa pattuizione, il c.d. tasso - soglia, pari all'8,145% (indicato dal ctu sulla base del Tasso medio, pari al 5,43%, maggiorato della metà, come da D.M. 24 dicembre 2009 a valere per il periodo 1.1 - 31.3.2010).

Ed infatti, sommando al T.E.G.M. del 5,43% (indicato dal CtU), il 2,1 %, ed aumentando il risultato ottenuto (7,53%) del 50% (secondo l'articolo 2, comma 4, della L. 7 marzo 1996, n. 108 vigente al momento della conclusione del contratto, dunque precedente alle modifiche operate dall'art. 8, co. 5, lett. d, del D.L. n. 70 del 2011, conv in L. n. 106 del 2011), il tasso soglia era, per gli interessi moratori, evidentemente, pari all'11,295% (7,53% + 3,765), quindi di gran lunga superiore rispetto agli interessi di mora pattuiti, si ribadisce, nella misura del 7,01%.

Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, le doglianze circa il superamento dei c.d. tassi soglia anti-usura, in relazione ai tassi corrispettivi e a quelli moratori al momento della pattuizione, sollevate da C.V., ed alle quali si è riportato anche D.R.C. alla prima udienza del 4.9.2015, sono infondate.

Passando ad esaminare l'ulteriore motivo di opposizione concernente l'asserita invalidità e/o inefficacia della fideiussione sollevata da C.V. (motivo al quale si è riportato anche D.R.C. alla prima udienza del 4.9.2015) sul presupposto della asserita violazione dell'art. 1941 c.c., ossia sostenendo che essa eccedesse il debito principale e che fosse stata prestata a condizioni più onerose ai sensi dell'art. 1941 c.c., essendo pari ad Euro 240.000,00 a fronte di un finanziamento di Euro 200.000,00, va detto quanto segue.

Al riguardo si rileva che, effettivamente (art. 1 del contratto in questione), la M.S. s.p.a. aveva concesso alla M. s.r.l. un finanziamento di Euro 200.000,00, da restituire in 15 anni mediante pagamento di 180 rate mensili comprensive di capitale ed interessi, da pagarsi l'ultimo giorno del mese di ogni anno.

D.R.C. e C.V. si erano costituiti fideiussori, in via solidale (art. 5 del contratto in questione) per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria (la M. s.r.l.) con il contratto in esame, ivi comprese quelle derivanti dall'eventuale risoluzione, e specificamente per la restituzione del capitale, per il pagamento degli interessi (compresi quelli di mora) ed accessori, per il rimborso di spese e quant'altro dovuto in forza del contratto e comunque fino all'importo di Euro 240.000,00.

Posto, allora, che, ai sensi dell'art. 8 del contratto in questione, in caso di decadenza o risoluzione del contratto (invocata dalla B.S. s.p.a. in sede monitoria) l'opposta avrebbe avuto il diritto di esigere dalla mutuataria (debitrice principale) l'immediato rimborso non solo del credito per capitale, ma anche degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 4 e di tutti gli accessori, e considerato anche che, ai sensi dell'art. 1942 c.c., la fideiussione, salvo patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale (nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive), non può ritenersi che la fideiussione prestata dagli opposenti eccedesse ciò che era dovuto dalla debitrice principale.

Non risulta sussistente, dunque, la lamentata violazione dell'art. 1941 c.c.

D'altra parte la Banca opposta ha agito, in sede monitoria, nei confronti dei fideiussori, per l'importo di Euro 195.464,01 (di cui Euro 42.783,92 per rate scadute ed impagate, nonché Euro 152.680,09 per capitale residuo ancora a scadere al 30.6.2011) - dunque per un importo inferiore rispetto a quello di Euro 200.000,00 oggetto del finanziamento- oltre interessi al tasso convenzionale pattuito fino all'effettivo soddisfo (e, come detto, la fideiussione, salvo patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale, ex art. 1942 c.c.).

Ragion per cui, anche ove fosse stata effettivamente ritenuta sussistente la dedotta violazione dell'art. 1941 c.c., in ogni caso ciò non avrebbe comportato la nullità totale della fideiussione e, dunque, la insussistenza di alcun debito solidale (art. 1944 c.c.) degli opposenti nei confronti della opposta, bensì, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 1941 c.c. (secondo cui la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale), la validità della detta fideiussione sia pure nei limiti della obbligazione principale.

Con la conseguenza che l'opposizione non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento sul punto e non si sarebbe potuto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dovendo i fideiussori corrispondere, comunque, almeno, quanto dovuto dalla debitrice principale (per capitale ed interessi).

Passando all'ulteriore doglianza sollevata dall'opponente C.V. con l'atto di opposizione, concernente l'illegittimità e nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione, da parte della banca opposta, dell'art. 1957 c.c. e degli artt. 1375 e 1175 c.c., con conseguente decadenza dei diritti in capo alla stessa banca, avendo essa agito nei confronti della M. s.r.l. e nei suoi confronti, nonostante l'intervenuto fallimento della M. s.r.l. (debitrice principale) dichiarato con sentenza n.28/2013 del 23.5.2013, solo

con il deposito del ricorso per ingiunzione in questione, quindi dopo circa un anno e mezzo rispetto al detto fallimento, va detto quanto segue.

Innanzitutto si rileva che l'altro opponente, D.R.C., essendosi riportato, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 4.9.2015, a tutti i motivi di opposizione sollevati dal C., ha evidentemente inteso riportarsi anche a quello in esame.

Ma mentre gli altri due motivi sopra esaminati, concernenti l'asserita nullità della pattuzione degli interessi corrispettivi e moratori per superamento delle soglie anti-usura e l'asserita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1941 c.c., potevano essere posti in evidenza dal D.R., pur se non oggetto del proprio atto di opposizione, anche alla detta udienza (posto che se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti, come nel caso di specie, un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio - peraltro indipendentemente dall'attività assertiva delle parti- l'eventuale nullità dell'atto stesso. Cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. I, 12/11/2014, n. 24159; cfr. anche, in materia bancaria, Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, n. 1580), con riferimento al profilo in questione la relativa doglianza deve ritenersi tardiva e, dunque, inammissibile.

Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie.

Ne consegue che il fideiussore, nell'opporvi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 05/06/2012, n. 8989).

Ciò premesso, anche il motivo di opposizione in questione, esaminabile solo per ciò che concerne l'opposizione proposta da C.V., è infondato.

Ed infatti se è vero, da un lato, che, ai sensi dell'art. 1957, co.1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, è altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di specie D.R.C. e C.V. hanno dispensato la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. (cfr. art. 5 del contratto di mutuo del 18.1.2010 in questione, di cui al doc. n.3 dei fascicoli della opposta nei due giudizi riuniti), sottoscrivendo la relativa clausola specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (cfr. doc. n.3 dei fascicoli della opposta nei due giudizi riuniti).

E la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., non comporta alcuna nullità di tale clausola, trattandosi di disposizione derogabile dalle parti (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. III, 11/06/2012, n. 9455, Sez. III, 21/05/2008, n. 13078).

Per ragioni di completezza occorre anche precisare che va esclusa, al riguardo, nel caso di specie, la disciplina di tutela del consumatore in tema di presunzione di vessatorietà delle clausole non oggetto di trattativa individuale.

Ed infatti, in presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini

dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.

Sicché quando, come nel caso di specie, l'obbligazione principale garantita sia stata contratta da una società che ha agito nell'ambito della sua attività professionale (nel caso di specie, per l'appunto, la M. s.r.l., che ha stipulato il contratto in questione per "un finanziamento da destinare a pagamento fornitori"; cfr. la premessa del contratto per cui è causa di cui al doc. n.3 dei fascicoli della opposta nei due giudizi riuniti), non è applicabile la specifica normativa in materia di tutela del consumatore (oggi il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito la normativa di cui agli artt. 1469-bis c.c.; cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 09-03-2017, n. 6058; Sez. I, 09-08-2016, n. 16827; Sez. III, 29/11/2011, n. 25212).

Va ancora detto, quanto alla asserita assenza di prova del credito in questione da parte della Banca opposta, ex art. 2697 c.c., lamentata dall'opponente C.V. sulla base della mancata produzione degli estratti conto da parte della detta banca, che anche tale doglianza è infondata.

La necessità, infatti, ai fini probatori, in base ai criteri di ripartizione di cui all'art. 2697 c.c., della produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto contrattuale riguarda, invero, il caso in cui la banca vantì un credito relativo al saldo di conti correnti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 20/01/2017, n. 1580 cit.; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 07/05/2015, n. 9201).

Nel caso, invece, in cui - come nel caso di specie- il credito vantato riguardi le rate di mutuo, il mutuante è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2017, n. 24690; per altra impostazione, seguita da Cass. civ. Sez. VI - 1, 08-11-2017, n. 26426, la produzione del piano di ammortamento non costituirebbe neanche elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare di quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale).

Ragion per cui, nel caso di specie, in cui è incontestata (art. 115 c.p.c.) la effettiva consegna alla M. s.r.l. della somma data a mutuo da parte della M.S. s.p.a. (tanto è vero che l'opponente ha esercitato anche una azione di ripetizione di quanto asseritamente corrisposto, quale socio e fideiussore della detta società, per interessi corrispettivi, moratori, spese e commissioni), quest'ultima ha assolto il proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento, e deducendo l'inadempimento, in sede monitoria (cfr. ricorsi per ingiunzione prodotti da entrambi gli opposenti), della mutuataria e dei suoi garanti, rispetto alla obbligazione di pagamento delle rate scadute (per Euro 42.783,92) nonché, in seguito alla risoluzione operata ai sensi dell'art. 8 del detto contratto, delle rate ancora da scadere (per Euro 152.680,09).

E, a fronte di tale deduzione, i garanti non hanno neanche dedotto l'eventuale pagamento di tali rate, ma hanno sollevato doglianze che, alla luce di quanto esposto, si sono rivelate infondate.

Le opposizioni proposte da C.V. e da D.R.C., pertanto, non meritano accoglimento e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.

La infondatezza delle doglianze mosse dal C.V. comportano anche il rigetto delle domande di ripetizione e di risarcimento danni dallo stesso formulate con l'atto di opposizione.

Non merita accoglimento, inoltre, la domanda formulata dalla Banca opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di entrambi gli opposenti, non essendovi prova che questi ultimi abbiano agito con mala fede o colpa grave.

Passando alla regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, va applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.

Al riguardo va precisato che, in generale, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni.

Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 10/07/2014, n. 15860).

Tuttavia, nel caso di specie, lo stesso avvocato (Davide Romano) ha difeso la stessa parte (la B.S. s.p.a. vittoriosa), contro più soggetti (i due opposenti) aventi la stessa posizione processuale in due giudizi riuniti.

Trova allora applicazione l'art. 4, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui "Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti".

Ragion per cui occorre procedere ad una unica regolamentazione dei compensi spettanti al difensore della parte opposta vittoriosa, con l'aumento del 20%.

Quindi i compensi professionali spettanti alla parte opposta vittoriosa nei due giudizi riuniti vanno liquidati (con liquidazione unica) in base ai parametri, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale, di cui al D.M. n. 55 del 2014 (per l'attività di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria - in questo caso con la riduzione del 70%, ex art. 4 del medesimo decreto, non essendo state espletate prove orali- e decisoria), con riferimento allo scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00 in considerazione del valore (Euro 195.464,01) della controversia (ex art. 5 dello stesso decreto), con il successivo aumento del 20%.

Infine, in base allo stesso principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vanno regolate definitivamente le spese della ctu espletata dal dott. Domenico Pagazzo, come liquidate provvisoriamente con decreto del 17.10.2016.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dr. Giuseppe Gustavo Infantini- definitivamente pronunciando nelle cause civili

riunite nn. 1024/2015 R.G. e 1249/2015 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione proposta, nel giudizio n.1024/2015 R.G., da D.R.C. avverso il decreto ingiuntivo n.1926/2014 emesso da questo Tribunale (nel procedimento n.7295/2014 R.G.).

2. Rigetta l'opposizione proposta, nel giudizio n.1249/2015 R.G., da C.V. avverso il decreto ingiuntivo n.1926/2014 emesso da questo Tribunale (nel procedimento n.7295/2014 R.G.).

3. Per effetto delle statuizioni di cui ai capi nn. 1 e 2 del presente dispositivo, conferma il decreto ingiuntivo n.1926/2014 emesso da questo Tribunale (nel procedimento n.7295/2014 R.G.).

4. Rigetta le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni formulate, nel giudizio n.1249/2015 xxxxxV. con l'atto di citazione in opposizione.

5. Rigetta le domande formulate dalla xxx s.p.a., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con le comparse di risposta depositate nei giudizi riuniti nn. 1024/2015 R.G. e 1249/2015 R.G..

6. Dichiara tenuti e condanna D.xxxxal pagamento, in solido tra loro ed in favore della B.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del presente giudizio, liquidati complessivamente in Euro 11.580,00, oltre rimborso forfettario (15%) per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

7. Pone definitivamente e interamente a carico di D.R.xx C.V., in solido tra loro, le spese della ctu espletata dal dott. xxxxxx, come liquidate provvisoriamente con decreto del 17.10.2016.

Così deciso in Trani, il 22 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2017.